

Il Presidente della Repubblica

Quando viene eletto il presidente della Repubblica, quali sono le prerogative, i compiti e quando cessa il mandato



[Guida diritto costituzionale](#)

- Presidente della Repubblica: art. 87 Cost.
- Elezione del Presidente della Repubblica
- Cessazione del mandato
- La supplenza
- Le funzioni del Presidente della Repubblica
- Gli atti presidenziali
- L'istituto della controfirma ministeriale

Presidente della Repubblica: art. 87 Cost.

L'art. 87 1° comma Cost. afferma che "Il [Presidente della Repubblica](#) è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".

Questo organo costituzionale, monocratico e super partes, ha il compito di rappresentare la nazione e

controllare il corretto funzionamento degli organi, configurandosi quale garante o meglio arbitro dei conflitti politici interni al [Parlamento](#) è più in generale dell'intero meccanismo costituzionale. Nel nostro sistema si presenta privato della funzione di indirizzo politico, spesso nella storia attribuzione principale del Capo dello Stato.

Elezione del Presidente della Repubblica

È l'articolo 84 Cost. a definire chi può essere eletto [Presidente della Repubblica](#): ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età, e che goda dei diritti civili e politici; inoltre è fissato il limite che l'ufficio del [Presidente della Repubblica](#) è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il [Presidente della Repubblica](#) è eletto dal [Parlamento](#) in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (come eccezione si segnala solo la Valle d'Aosta che ha un solo delegato).

L'elezione avviene per scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dell'assemblea per le prime tre votazioni, dalla quarta è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Dalla lettura dell'art. 85, 3° comma, si evince che: "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla

riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica". In questo caso è la stessa [Costituzione](#) che sottrae a un organo prossimo alla scadenza, l'elezione della prima Carica dello Stato. È questo l'unico caso in cui il [Presidente della Repubblica](#), la cui durata in carica è fissata dalla [Costituzione](#) a sette anni, gode degli effetti della prorogatio, vedendo prorogati i propri poteri fino alla elezione del nuovo Presidente e al successivo giuramento di fronte al [Parlamento](#) in seduta comune (art. 91), al fine di evitare un vuoto di continuità.

Cessazione del mandato

Fisiologicamente il mandato presidenziale termina per la scadenza del settennio.

Lo stesso è poi rieleggibile ovvero diventa di diritto senatore a vita.

La cessazione dalla carica può però essere anticipata, in caso di morte; dimissioni, impedimento permanente, decadenza per il venire meno di un requisito di eleggibilità o per destituzione pronunciata dalla Corte costituzionale, al termine di un processo giurisdizionale che ha portato alla condanna del Presidente per alto tradimento o attentato alla [Costituzione](#). La cessazione del mandato impone di anticipare le elezioni per il nuovo [Presidente della Repubblica](#), non valendo in questo caso l'istituto della prorogatio.

La supplenza

In caso di impedimento solo temporaneo (per sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale in pendenza del processo costituzionale, malattia, viaggio all'estero...) opera invece l'istituto della supplenza per cui le funzioni e le attribuzioni del [Presidente della Repubblica](#) sono assunti dal Presidente del Senato (art. 86 Cost.) con poteri che la dottrina definisce di ordinaria amministrazione.

La supplenza consiste nell'assunzione dei poteri e delle funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato (art. 86 Cost. 1° co.15), nelle ipotesi in cui, a causa di un impedimento temporaneo, il [Presidente della Repubblica](#) non possa svolgere la propria attività.

Le funzioni del Presidente della Repubblica

Le funzioni che la [Costituzione](#) riconosce al [Presidente della Repubblica](#) sono molteplici.

Oltre a rappresentare l'unità del Paese, il Presidente ha anche la rappresentanza esterna, con riferimento alla quale è il soggetto legittimato alla ratifica dei trattati internazionali dopo essere stato autorizzato dalle Camere, a dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere e ad accreditare e ricevere i funzionari diplomatici.

Il [Presidente della Repubblica](#), poi, esercita alcune funzioni connesse all'esercizio della giurisdizione, in quanto presiede il CSM, nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale, concede la grazia e commuta le pene.

Con riferimento all'attività parlamentare, il [Presidente della Repubblica](#) indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere e può inviare messaggi alle Camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle nei limiti consentiti dalla [Costituzione](#) e nominare fino a cinque Senatori a vita.

Le funzioni più significative sono tuttavia quelle relative all'attività legislativa, con riferimento alla quale il Presidente promulga le leggi approvate dal [Parlamento](#), rinvia alle Camere quelle non promulgate, eventualmente chiedendo una nuova deliberazione, autorizza la presentazione di ddl governativi, indice i [referendum](#), emana i [decreti legge](#), i decreti legislativi e i regolamenti del [Governo](#).

Un'ulteriore funzione riconosciuta al Capo dello Stato è quella esecutiva e di indirizzo politico, in virtù della quale egli nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, accoglie il giuramento e le eventuali dimissioni del [Governo](#), presiede il Consiglio supremo di difesa, comanda le forze armate, nomina alcuni funzionari statali di alto grado, decreta lo scioglimento di una o entrambe le Camere e dei consigli regionali e la rimozione dei

Presidenti di Regione.

Infine, è il Presidente a conferire le onorificenze della Repubblica Italiana.

Gli atti presidenziali

A conclusione dell'analisi della figura costituzionale del [Presidente della Repubblica](#) non si può non fare cenno agli atti presidenziali.

Questi atti si suole differenziarli in atti formalmente presidenziali; atti formalmente e sostanzialmente presidenziali; atti sostanzialmente complessi.

Nel primo caso gli atti sono solo formalmente presidenziali, mentre in verità il contenuto è determinato interamente dal [Governo](#), svolgendo il [Presidente della Repubblica](#) un mero controllo di legalità o di merito, consentendo al Presidente, di rallentare l'adozione e di richiedere un nuovo esame da parte dell'organo che li ha deliberati. Rientrano in questa categoria di atti i decreti legge; i decreti legislativi; i regolamenti governativi; le nomine amministrative; gli atti di esercizio dell'esecutivo..

Tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, troviamo invece la nomina di cinque senatori a vita e di cinque giudici della Corte costituzionale; la nomina di otto esperti componenti il CNEL; il rinvio al [Parlamento](#) di una legge; la promulgazione delle leggi; i messaggi alle Camere...

Da ultimo occorre considerare gli atti sostanzialmente complessi sono atti il cui contenuto è determinato sia dal [Governo](#) che dal Presidente stesso, e che impegnano la responsabilità di entrambi, potendosi considerare tali la nomina del Presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere; la concessione della grazia.

L'istituto della controfirma ministeriale

La stessa [Costituzione](#) esprime la necessità dello strumento della controfirma sugli atti presidenziali, richiedendo la sottoscrizione del Ministro proponente e anche del Presidente del Consiglio nel caso di [decreti legge](#) o decreti legislativi (art. 89 Cost.), trasferendo a questi la responsabilità (politica) dell'atto firmato dal Presidente.

Riferimenti bibliografici AA.VV., [Diritto costituzionale](#), manuale per concorsi pubblici, 2018

• Foto: studiocataldi.it

In evidenza oggi:

- [La composizione negoziata della crisi d'impresa: cos'è e come funziona](#)
- [L'obbligo vaccinale anti Covid-19 viola il rispetto della persona](#)